Fiscal Assist 2015



Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13





Normativa

- Retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente prestato all'estero: le tabelle per il 2015
- 4 Split Payment – disponibili il DM e la relazione illustrativa
- Stabiliti i nuovi compensi spettanti a CAF e professionisti per l'assistenza fiscale 4
- 5 Patent box: modifiche alla disciplina
- 5 Esenzione IMU sui terreni agricoli montani: cambiano ancora i criteri ed il termine di versamento
- Produttori agricoli senza più deduzioni Irap per i lavoratori a tempo determinato 6
- 6 Modificata la convenzione Italia – Messico contro le doppie imposizioni

Prassi

- 7 Start up - riconoscimento delle start up a vocazione sociale
- Start up: il conferimento dell'azienda individuale in una S.r.l. unipersonale non rientra tra le ipotesi 7 vietate
- Start up: cancellazione dal registro speciale solo se il ritardato aggiornamento delle informazioni è 7 contestato dalle camere di commercio
- Start up: iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start up da parte di 8 società già iscritta nella sezione ordinaria
- 8 Start up e incubatori certificati: le nuove guide
- Start up: incentivi all'investimento in start-up innovative in caso di sottoscrizione di quote per il tramite di 8 società fiduciarie
- Nuove modalità di pagamento delle cartelle esattoriali 8
- Qualificazione ONLUS: attività consultoriale a pagamento 8
- 9 Voluntary discosure: pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni
- 9 Aggiornamento faq sulla cedolare secca e bonus ristrutturazione
- Società sportive: rinnovata l'intesa per i controlli 10
- 10 Obbligo di invio dell'impronta dell'archivio informatico
- Confidi: determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile 10
- 10 Cessione del contratto preliminare: trattamento fiscale delle plusvalenze
- Contributi da destinare al finanziamento dell'EBISEP: causale contributo 11

11	Contributi da destinare al finanziamento dell'E.B.T.I.: causale contributo
11	Diritti doganali: pagamento mediante bonifico bancario o postale
11	Brevetti, marchi e disegni industriali: codici tributo
11	Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Dottrina

13	IMU terreni montani: i nuovi criteri per l'esenzione
13	Imposta di bollo e attività notarile
14	Gli aiuti di Stato: le nuove regole di procedura
14	Organo di revisione: parere sulla proposta di bilancio di previsione degli enti locali
14	Principi di attestazione dei piani di risanamento
14	Società tra professionisti: i revisori legali non sono soci professionisti
15	Report integrato: il documento unico contenete le informazioni economico-finanziarie e socio-ambientali
15	Gruppi di società: brevi riflessioni sulla disciplina societaria
15	Regime Iva di inversione contabile: le novità della legge di stabilità 2015
15	Società in perdita sistematica: la disciplina dopo il decreto semplificazioni
15	Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio dei professionisti
16	Autoriciclaggio e obblighi del professionista

finanze, decreto

29/12/14 (G.U. n.18

del 23/1/15)

Ordinary Assist

NORMATIVA Retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente prestato all'estero: le tabelle per il 2015 Determinate, per il 2015, le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, D.L. n.317/1987 da prendere a base per: il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani Ministero del lavoro e operanti all'estero ai sensi del D.L. n.317/1987; delle politiche sociali, il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art.51, co.8-bis, Tuir. decreto 14/1/15 (G.U. Si ricorda che in base all'art.51, co. 8 bis Tuir, ai fini della determinazione del reddito di n.17 del 22/1/15) lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, si utilizzano le retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale. Split Payment – disponibili il DM e la relazione illustrativa In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è reso disponibile il D.M. del Ministro <u>dell'economia e delle</u> 23/01/15 "Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i finanze, decreto del termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche *23/1/15 e relazione* amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica illustrativa, 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 pubblicati sul sito dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)" con la "Relazione illustrativa". Ministero Stabiliti i nuovi compensi spettanti a CAF e professionisti per l'assistenza fiscale dell'economia e delle

La citata disposizione, in considerazione del diverso livello di responsabilità - con apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione mod. 730, sia precompilata, sia se presentata con le modalità ordinarie - che emerge dal nuovo processo di assistenza fiscale previsto dal decreto semplificazioni, ha stabilito la rimodulazione, a partire dal 2015, dell'entità dei compensi previsti dall'art. 38 D.lgs. n.241/1997, e dall'art. 18 D.M. n. 164/1999, per i CAF e i professionisti abilitati per l'assistenza fiscale prestata.

Rimodulati i compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento

dell'assistenza fiscale, così come previsto dall'art. 7 D.lgs. n. 175/2014, cd. decreto

La rimodulazione dei compensi è stata effettuata tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti abilitati nelle ipotesi di:

- assenza di modifiche nella dichiarazione precompilata;
- presenza di modifiche che comportano variazione o integrazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;
- assistenza prestata in assenza della dichiarazione precompilata, ovvero nei casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente o di rifiuto da parte dello stesso a delegare il CAF o il professionista abilitato ad accedere alla propria dichiarazione precompilata.

Sono stati stabiliti i seguenti compensi.

semplificazione fiscale.

Le misure dei compensi di euro 14 e euro 26 di cui all'art. 38, co. 1, del D.lgs. n. 241/1997, sono rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in:

a) euro 13,60, euro 15,40 ed euro 16,90, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ex art. 1 D.lgs. n. 175/2014, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. Il compenso indicato, ridotto del 25%, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ex art. 1, co. 4, D.P.R. n.600/1973 che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici;





- b) euro 14,30, euro 16,60 ed euro 17,70, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ex art. 1 D.lgs. n.175/2014. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
- c) euro 16,20, euro 18,30 ed euro 18,30, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ex art. 1 D.lgs. n. 175/2014. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.

Patent box: modifiche alla disciplina

Apportate modifiche alla disciplina, introdotta con la legge di stabilità 2015, della tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali.

Tra le altre modifiche è stato stabilito che l'agevolazione cd. Patent box - il regime opzionale per i titolari di reddito d'impresa secondo cui i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (elencati nella norma), non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare - non si applicherà più ai "marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti", bensì a "disegni e modelli".

Si ricorda che gli altri beni immateriali per i cui redditi è concessa l'agevolazione sono opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Cambia anche il rapporto in base al quale è calcolata l'agevolazione. La stessa ora è determinata sulla base del rapporto tra:

Art. 5, D.L. del 24/1/15, n. 3 (G.U. n.19 del 24/1/15)

- a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
- b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

Il numeratore del suddetto rapporto (lett.a) può essere aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).

Esenzione IMU sui terreni agricoli montani: cambiano ancora i criteri ed il termine di versamento

A decorrere dal 2015, l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli montani prevista dall'art.7, co. 1, lett. h), D.lgs. n.504/ 1992, si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT, anche nel caso in cui questi terreni siano di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Art. 1, D.L. del 24/1/15, n. 4 (G.U. n.19 del 24/1/15)





Anno d'imposta 2014 - i suddetti criteri si applicano anche all'anno di imposta 2014. Tuttavia, per il 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in base al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 28/11/14 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di cui ai commi precedenti.

Per il 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

Si ricorda che con il D.M. 28/11/14 era stato stabilito che sono esenti:

- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.

Gli altri terreni agricoli erano, invece, soggetti a IMU.

Termine per il versamento 2014 – il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per il 2014, per i terreni agricoli montani non più esenti, deve essere effettuato entro il 10/2/15.

Per approfondimenti cfr. sezione Dottrina di questa informativa

Per approfondimenti cjr. sezione Dottrina di questa informativa.		
Produttori agricoli senza più deduzioni Irap per i lavoratori a tempo determinato Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano, a favore dei produttori agricoli titolari di reddito agrario e delle società agricole, l'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato. In particolare, sono state abrogate le disposizioni che prevedevano, per ogni lavoratore assunto a tempo determinato e con contratto almeno triennale: • la deduzione dalla base imponibile Irap del 50% dell'importo forfettario previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dall'art. 11 D.lgs. n. 446/1997, introdotta con i co. 13 e 14 dell'art. 5 D.L. n.91/2014; • la deduzione della differenza tra il costo totale del lavoro e i suddetti importi, introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 (co. 25 dell'art. 1, legge n. 190/2014).	Art. 2, D.L. del 24/1/15, n. 4 (G.U. n.19 del 24/1/15)	
Modificata la convenzione Italia – Messico contro le doppie imposizioni Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.	Legge 29/12/14, n.203 (G.U. n.22 del 28/1/15)	

PRASSI

Start up: riconoscimento delle start up a vocazione sociale

Forniti chiarimenti sul riconoscimento dello status di start up innovativa a vocazione sociale.

Il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale deve necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese e avviene tramite autocertificazione da presentarsi alla camera di commercio competente, in cui il legale rappresentante della società:

- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'art. 2, co. 1, D.lgs. n.155/2006, indicando i settori interessati;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto, attraverso la redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale". La società è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio competente territorialmente il Documento con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nella Guida sugli adempimenti societari della startup innovativa redatta dalle CCIAA con il coordinamento del MISE.

Ministero dello sviluppo economico, circolare n.3677/C del 20/1/15

Start up: il conferimento dell'azienda individuale in una S.r.l. unipersonale non rientra tra le ipotesi vietate

Forniti chiarimenti su una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe del requisito soggettivo di cui all'art. 25, co.2, lett. g) D.L. 179/2012, secondo cui la start up "non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda", in quanto trattasi di s.r.l. unipersonale derivante dal conferimento di azienda individuale dello stesso unico socio della S.r.l.

Secondo il MISE, la volontà del legislatore, contenuta nella suddetta disposizione è indirizzata ad evitare strumentali utilizzi elusivi della norma atti a creare artificialmente delle start-up, sulla base di esperienze già avviate che non potrebbero godere del regime speciale dettato dall'art. 25. L'esclusione della trasformazione dal novero delle ipotesi "vietate" di cui alla lettera g), significa che il legislatore non ritiene ostativa la continuazione dell'attività (innovativa ad alto contenuto tecnologico) tramite un'ipotesi di continuazione, mutato il tipo sociale.

Ministero dello sviluppo economico, parere prot. 6057 del 19/1/15

Pertanto, il MISE conclude affermando che il conferimento dell'intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio, contempla, per le finalità di cui all'art. 25, co. 2, lett. g), D.L. 179/2012, un'ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esimente della causa ostativa di cui alla lett. g) predetta.

Start up: cancellazione dal registro speciale solo se il ritardato aggiornamento delle informazioni è contestato dalle camere di commercio

Forniti chiarimenti in materia di sanzioni applicabili alle società start-up, in dipendenza del ritardato aggiornamento delle informazioni, in difformità da quanto previsto dal co.15 dell'art.25 del D.L. 179/2012.

La disposizione richiamata impone, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, di confermare le informazioni, rispettivamente previste ai co. 2 e 5 per le start-up e gli incubatori certificati, identificative della fattispecie e necessarie alla iscrizione della stessa in sezione speciale.

Ministero dello sviluppo economico, parere prot. 6064 del 19/1/15





Il co. 16, del citato articolo, disciplina la fattispecie della omessa presentazione, tacendo	
integralmente sull'ipotesi del ritardato adempimento, che si riscontra frequentemente	
nella prassi.	
Secondo il MISE dal ritardato adempimento non si deve far discendere l'automatica	
cancellazione della start-up (o incubatore) dalla sezione speciale.	
Tuttavia, il MISE distingue 2 ipotesi:	
1) nel caso in cui il soggetto proceda in ritardo (anche prolungato) a depositare la	
dichiarazione, si è di fronte ad un'ipotesi di "ravvedimento operoso", che deve essere	
ricevuto dall'ufficio e segnalato al Ministero. Il tardivo adempimento è sanzionato	
ordinariamente a norma dell'art. 2630 del Codice civile, che prevede una sanzione	
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro (se il deposito avviene nei 30	
giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa	
pecuniaria è ridotta ad un terzo);	
2) nel caso in cui sia l'ufficio stesso ad accertare il ritardo, si è in presenza di un'ipotesi	
di omissione sanzionata dal co. 16 con la cancellazione.	
È stato, infine, ricordato che la cancellazione dalla sezione speciale non influisce in alcun	
modo sulla iscrizione in sezione ordinaria.	
Start up: iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start up	
da parte di società già iscritta nella sezione ordinaria	Ministero dello sviluppo economico,
Una società costituita da meno di 48 mesi e già stata iscritta alla sezione ordinaria del	parere prot. 6062 del
registro delle imprese, esistendo i requisiti quali-quantitativi previsti, può chiedere	19/1/15
l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese quale start-up innovativa.	
Start up e incubatori certificati: le nuove guide	<u>Camera di</u>
Sono disponibili le nuove guide e i nuovi modelli per la dichiarazione dei requisiti,	<u>commercio di</u> <u>Milano, quide</u>
aggiornati a gennaio 2015.	<u>23/1/15</u>
Start up: incentivi all'investimento in start-up innovative in caso di sottoscrizione di	
quote per il tramite di società fiduciarie	l <u></u>
L'intestazione fiduciaria delle quote non impedisce le agevolazioni per i soci che	Agenzia delle entrate, risoluzione
investono in start up innovative. L'incentivo è fruibile anche se l'iscrizione della start up	n. 10 del 22/1/15
nella sezione del Registro delle imprese avviene successivamente alla costituzione, in	
presenza degli altri requisiti.	
Nuove modalità di pagamento delle cartelle esattoriali	
Per pagare cartelle e avvisi presso gli sportelli di Equitalia, oltre a contanti e assegni, è	
possibile utilizzare carte bancomat dei seguenti circuiti: Pagobancomat, PostaMat -	Equitalia, comunicato
PostePay, Maestro, Visa Debito.	stampa del 23/1/15
Il servizio, al momento attivo in diversi sportelli (indicati nel comunicato), sarà	
progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale.	
Qualificazione ONLUS: attività consultoriale a pagamento	
L'art. 10, co. 1, lett. c) D.lgs. n. 460/1997 prevede, per le ONLUS, il divieto di svolgere	
attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, "ad eccezione	
delle attività ad esse direttamente connesse"; sono attività connesse "() le attività	Agenzia delle
accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse".	entrate, risoluzione
Sulla base di quanto già previsto dalla circolare n. 168/E del 26/6/98, l'Agenzia ha	n. 10 del 23/1/15
	10 ac. 20, 1, 10
affermato come la prevalenza vada "valutata tenendo conto di un insieme di elementi	10 de. 25, 1, 15
rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente	10 de. 25, 1, 15
·	10 dd. 25, 2, 15

· · ·	undo dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi o di una terapia già in corso, non perde la qualifica di ONLUS.	
Voluntary disclosure: pro Consultabile, sul sito interichiesta di adesione alla le osservazioni espress regolarizzare le attività f fisco, in un'ottica di col riduzione delle sanzioni della Una volta compilato, il n 30/9/15. L'invio può esso oppure tramite un intern	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 13193 del 30/1/15	
Aggiornamento faq sulla	cedolare secca e bonus ristrutturazione	
Ho installato un impianto di allarme nella mia abitazione. Posso beneficiare del bonus mobili?	No. L'installazione dell'allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili. La circolare n. 29/2013 ha chiarito, infatti, che il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi, di cui all'art. 16 bis TUIR, che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ripristino dell'immobile a seguito di eventi calamitosi; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.	
L'acquisto di mobili per la cucina e il bagno, in seguito a una ristrutturazione, prevede il pagamento dell'Iva al 10 o al 22%?	L'aliquota Iva da applicare, in caso di acquisto di mobili, rimane quella ordinaria (22%).	Agenzia delle entrate, Faq, pubblicate sul sito il 20/1/15
Sono proprietario di un appartamento locato e ho optato per la cedolare secca. L'inquilino mi ha comunicato che non vuole proseguire la locazione. Cosa devo fare?	Deve registrare la risoluzione presentando, entro 30 giorni dal perfezionamento della stessa, il modello RLI compilato, allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione. I 30 giorni decorrono dal momento in cui il rapporto di locazione si è interrotto. Non è dovuta l'imposta di registro per la risoluzione.	
In caso di cessione di contratto, nel quale ho optato per la cedolare secca, devo pagare l'imposta di registro?	Sì, è dovuta l'imposta di registro, che ammonta a 67 euro.	

	Ho intenzione di dare in locazione un box	Può optare per la cedolare secca soltanto se il box è pertinenza di immobile a uso abitativo ed è locato insieme ad	
	auto: posso optare per la cedolare secca?	· 1 6880	
	Posso optare per la cedolare secca se il conduttore è una società che intende adibire l'immobile ad abitazione dei propri dipendenti?	No, sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.	
	Quando devo versare l'imposta sostitutiva per un contratto di locazione in cui ho optato per il regime della cedolare secca?	Per il primo periodo di imposta in cui opta per il regime della cedolare secca non sono dovuti acconti, dovrà semplicemente versare l'imposta a saldo l'anno successivo. Solo dal secondo anno dovrà iniziare a versare gli acconti, analogamente a quanto accade per l'Irpef.	
	Società sportive: rinnova	ta l'intesa per i controlli	
	Sottoscritto dal direttore	e delle Entrate e dal presidente della Federazione il protocollo	Agenzia delle entrate, comunicato
			stampa del 30/1/15
-	società sportive professionistiche.		
	•	ronta dell'archivio informatico	
		tterale dell'art. 7, co. 3, D.M. 17/6/14, ai sensi del quale "Le	Agenzia delle
	aisposizioni di cui di decreto 23 gennaio 2004 continuano da applicarsi di documenti gia		
conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto" l'obbligo di $n.4 dc$			n. 4 del 19/1/15
comunicazione dell'impronta dell'archivio informatico è abrogato anche per i documenti			
_	conservati prima dell'entrata in vigore del decreto.		
Confidi: determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile I Confidi, che determinano la base imponibile col "metodo retributivo", non devono		Agenzia delle	
applicare la maggiorazione di aliquota prevista per i soggetti di cui all'art. 6 D.lgs.			entrate, risoluzione
	n.446/1997.	one ai anquota prevista per i soggetti ai cai aii ait. O Diigs.	n. 5 del 19/1/15
h	•	one i Confidi - sin dall'origine - sono stati inseriti nella sezione	del guadro IRAD

Nei modelli di dichiarazione, i Confidi - sin dall'origine - sono stati inseriti nella sezione del quadro IRAP riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, al pari delle cooperative edilizie (anch'esse soggette alle medesime e peculiari regole di calcolo della base imponibile) e non già nella Seconda Sezione (riservata alle banche ed agli altri soggetti finanziari), pur nella consapevolezza che si trattasse di soggetti finanziari; in linea con le osservazioni svolte è anche l'attuale collocazione nel modello IRAP 2014 (rigo IC63 della Sezione V - Società in regime forfetario).

Cessione contratto preliminare: trattamento fiscale delle plusvalenze

Il contratto preliminare comporta per le parti esclusivamente effetti obbligatori. I corrispettivi percepiti possano essere inclusi nella fattispecie descritta dall'art. 67, co. 1, lett. I), TUIR, laddove sono compresi fra i redditi diversi, fra l'altro, per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Conseguentemente, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 71, co. 2, TUIR, il reddito è determinato dalla differenza fra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione.

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 6 del 19/1/15





Contributi da destinare al finanziamento dell'EBISEP: causale contributo Istituita la causale contributo "EB04" denominata "Ente Bilaterale Settore Privato (EBISEP)", per il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Settore Privato (EBISEP) mediante modello F24.	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 8 del 19/1/15
Contributi da destinare al finanziamento dell'E.B.T.I.: causale contributo Istituita la causale contributo "EBTI" denominata "Ente Bilaterale Terziario Italiano (E.B.T.I.)", per il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Terziario Italiano (E.B.T.I.) mediante modello F24.	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 7 del 19/1/15
Diritti doganali: pagamento mediante bonifico bancario o postale È in corso di predisposizione il provvedimento per l'utilizzo della modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del citato provvedimento in Gazzetta Ufficiale, verrà meno la deroga concessa all'Agenzia delle dogane dalla Banca d'Italia riguardo all'applicazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.M. del 29/05/07 (Approvazione delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato) che ha permesso finora ai contabili doganali di accettare il pagamento dei diritti in questione attraverso l'utilizzo degli assegni circolari, secondo quanto previsto dall'art. 77 D.P.R. n. 43/1973.	Agenzia delle dogane, nota n.9164 del 23/1/15
Brevetti, marchi e disegni industriali: codici tributo Istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, esclusivamente tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sui marchi: "C300" denominato "Brevetti e Disegni – Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi"; "C301" denominato "Annualità Convalida Brevetto Europeo"; "C302" denominato "Marchio – Primo Deposito, Rinnovo".	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 11 del 29/1/15
Dal 2/2/15 sarà possibile trasmettere online, direttamente al Ministero dello Sviluppo domande di brevetto, marchio e disegno industriale. La nuova modalità di deposito telem compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online e la quantificazione e il paga dovute tramite modello F24.	natico consente la
Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate Sono disponibili: il modello "Irap 2015"; il modello "Unico 2015–PF"; il modello "Unico 2015–ENC; il modello "Unico 2015–SP"; il modello di dichiarazione "Unico 2015–Sc"; il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2015"; il software di compilazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione	Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 16 al 31/1/15

• l'aggiornamento del software di controllo del modello F24 EP (versione 1.4.7);

- l'aggiornamento software di controllo del modelli F24 (versione 3.6.4)
- l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- l'aggiornamento dell'archivio comuni nazionali (Software Docte2);
- l'aggiornamento degli archivi (Software Docfa 4);
- l'aggiornamento degli archivi dei comuni urbano e terreni (Software Voltura);



- l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo;
- il software di compilazione Iva/2015 (versione 1.0.0);
- l'aggiornamento dell'elenco delle banche convenzionate al modello F24 online;
- · aggiornamento del software di controllo "Registrazione contratto di locazione -Modello RLI"(versione 1.0.7);
- l'aggiornamento del software di compilazione "Registrazione contratto di locazione -Modello RLI" (versione 1.0.7);
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche "Registrazione contratto di locazione -Modello RLI";
- le specifiche delle tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2015 relativa all'anno 2014;
- l'aggiornamento della guida fiscale "Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva";
- l'aggiornamento del software Servizio di verifica del codice fiscale;
- l'aggiornamento del software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.41);
- l'aggiornamento degli archivi del software di controllo della procedura di controllo F24 riservata a banche, Poste e agenti della riscossione;
- l'aggiornamento dell'elenco codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive (registrazione contratti di locazione);
- · l'aggiornamento della tabella dei comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali (TARSU/TARIFFA) tramite F24;
- l'aggiornamento della procedura di controllo dei modelli F24 (versione 3.6.3);
- il software SID comunicazione delle assicurazioni sui contratti e premi (versione 2.0.0):
- l'aggiornamento della guida fiscale "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico";
- l'aggiornamento della guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali";
- l'aggiornamento del software di controllo della denuncia da parte delle imprese di assicurazioni per premi e accessori incassati (versione 1.0.11);
- l'aggiornamento del software di compilazione della denuncia da parte delle imprese di assicurazioni per premi e accessori incassati (versione 1.0.11);
- · l'aggiornamento del software di controllo delle comunicazioni dei dati relativi ai contributi previdenziali (versione 1.0.0);
- l'aggiornamento del software di controllo delle comunicazioni da parte di soggetti che erogano mutui - Interessi passivi (versione 1.0.0).



DOTTRINA

IMU terreni montani: i nuovi criteri per l'esenzione

Illustrati i nuovi criteri di tassazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni di tassazione montani dopo l'emanazione del D.L. n. 4/2015, in vista della scadenza del 10 febbraio in cui i possessori di terreni non più esenti dovranno versare l'Imu relativa ai propri terreni agricoli.

Dal 2015, ma i criteri sono applicabili - se più favorevoli - anche al 2014, l'esenzione Imu si applica:

- ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni definiti "totalmente montani" (codice T)
 dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat (http://www.istat.it/it/archivio/6789);
- ai terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni definiti "parzialmente montani" (codice P) nel medesimo elenco Istat.

Invece, nei comuni non montani (codice NM) detti terreni sconteranno l'imposta, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede e conduce.

Per il 2014 l'IMU non è, comunque, dovuta per quei terreni che erano esenti in virtù del D.M. 28/11/14 e che invece ora risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di cui al D.L. 4/2015.

IRDCEC, nota tecnica del 27/1/15

La nota dei commercialisti riporta alcuni esempi di comuni i cui terreni agricoli erano considerati esenti secondo i vecchi criteri mentre saranno tassati dal 2015 in base ai nuovi criteri, i quali, in virtù della suddetta clausola di salvaguardia, per il 2104 nulla dovranno versare il prossimo 10/2/15.

È stato, inoltre, ricordato che per i terreni agricoli soggetti all'imposta, l'IMU relativa al 2014, da versare entro il prossimo 10 febbraio, deve essere determinata nel seguente modo: al reddito dominicale, rivalutato del 25% deve applicarsi:

- il coefficiente 75 nel caso di proprietari in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap);
- il coefficiente 135 se il proprietario non ha le suddette qualifiche.

Al risultato ottenuto si applica l'aliquota deliberata dal comune o in mancanza quella del 7,6 per 1.000.

Dopo il 10/2/15, il contribuente può sanare l'eventuale omesso versamento, avvalendosi del nuovo ravvedimento operoso.

Imposta di bollo e attività notarile

Illustrata la disciplina dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n.642/1972, e la sua applicazione nell'ambito dell'attività notarile.


È stato ricordato, tra l'altro, che in base all'art. 22 del citato decreto sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta:

- tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o
 registri: esse sono tenute anche al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative
 quando l'atto non sia in regola con le disposizioni del decreto ovvero li enunciano o li
 allegano ad altri atti o documenti;
- tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine.

Consiglio nazionale
del notariato,
studio n. 854/2014
pubblicato sul sito
il 21/1/15

Gli aiuti di Stato: le nuove regole di procedura	
Illustrate le modifiche alle regole procedurali in materia di controllo degli aiuti di Stato	
introdotte nel 2013 e nel 2014.	
Tra le novità illustrate:	
 il potere della Commissione, una volta avviato il procedimento di indagine formale o 	
nell'ambito di indagini conoscitive di carattere generale, di chiedere informazioni	Assonime,
oltre che allo Stato membro interessato, anche ad altri Stati membri, imprese o	circolare n. 1 del
associazioni di imprese;	20/1/15
la disciplina delle denunce di aiuti illegali o attuati in modo abusivo;	
 le disposizioni volte a consentire alla Commissione di offrire un maggiore supporto ai 	
giudici nazionali nell'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato negli ambiti di	
loro competenza.	
Organo di revisione: parere sulla proposta di bilancio di previsione degli enti locali	CNDCEC,
	linee guida parere
Pubblicate le linee guida per la redazione del parere dell'organo di revisione sulla	organo di
proposta di bilancio di previsione 2015. Il documento rappresenta una traccia per la	<u>revisione,</u>
formazione del parere da parte dell'organo di revisione dell'ente locale che può essere	pubblicato sul sito
facilmente adattato alla fattispecie concreta. Principi di attestazione dei piani di risanamento	<u>il 28/1/15</u>
Pubblicato un documento che approfondisce alcune questioni operative legate al	
contenuto delle attestazioni e alla figura del professionista incaricato (Attestatore) nella	
procedura di risanamento delle imprese in crisi.	
L'Attestatore è il soggetto, indipendente, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in	
possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 lett. a) e b) L.F., che elabora per conto	
dell'imprenditore i seguenti documenti:	
 relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di 	
risanamento prevista dal co.3 lett. d), art. 67 L.F.;	
 relazione di attestazione nella domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 	
L.F., che accerti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;	
 relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attendibilità dell'accordo di 	CNDCEC,
ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis L.F.;	<u>documento</u> pubblicato sul sito
 dichiarazione di idoneità della proposta di cui al co.6 dell'art. 182-bis L.F.; 	il 23/1/15
 attestazione per accedere ai finanziamenti all'impresa, prevista dall'art. 182- quinquies L.F.; 	
 attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato 	
, , , ,	
preventivo prima dell'omologa, prevista dal co.4 dell'art. 182 –quinquies L.F.; attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
introdotto dall'art.186 bis L.F.;	
• attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all'art. 186-bis, commi terzo e quarto, L.F.	
Il documento si propone di formulare principi e proporre modelli di comportamento	
condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere.	
Società tra professionisti: i revisori legali non sono soci professionisti	
Non è possibile costituire società tra professionisti multidisciplinari che prevedono la	CAUDOSS
presenza di soci professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili e soci	<u>CNDCEC, p.o.</u> n.287/2014 del
professionisti revisori legali, in quanto la revisione legale non è una professione	<u>11.287/2014 dei</u> <u>27/1/15</u>
regolamentata riconducibile al sistema ordinistico. La STP può essere costituita tra soci	
reportationata reoritatemic di sistema oraniistico, La STF può essere costituita tra soci	

professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con i soci	
revisori legali che non potranno assumere la qualifica di soci professionisti, bensì quella	
di soci di investimento o socio di prestazioni tecniche. In tal caso solo il socio	
professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potrà	
svolgere l'attività di revisione per la STP.	
Report integrato: il documento unico contenete le informazioni economico-finanziarie e	
socio-ambientali	
Pubblicato un documento che evidenzia l'importanza che l'adozione del report integrato	
potrebbe avere nel contesto delle società quotate e delle società a larga diffusione nel	
processo di comunicazione al mercato ed agli stakeholder della performance della	
società.	
Il report integrato raggruppa in un unico documento tutte le informazioni necessarie alla	
valutazione non solo economico-finanziaria ma anche socio-ambientale dell'impresa.	ODCEC Roma,
Il documento, che descrive le performance ambientali e sociali in modo integrato con	documento
quelle economico-finanziarie, si differenzia dagli altri documenti di comunicazione	pubblicato sul sito
societaria per la sua duplice valenza informativa, se da un lato, infatti, esso risponde ai	
quesiti degli operatori finanziari e degli "shareholder" (detentori di capitale) dall'altro	
ben interpreta le aspettative degli altri "stakeholder" siano essi interni o esterni.	
L'impresa grazie al "Report integrato" non dovrà redigere documenti diversi per	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
rispondere alle istanze informative degli stakeholder, bensì potrà concentrarsi sulla	
realizzazione di un unico report che garantirà comunque la qualità, la trasparenza e la	
completezza informativa ad ogni categoria di stakeholder.	
Gruppi di società: brevi riflessioni sulla disciplina societaria	
Pubblicato un documento in cui è illustrata la disciplina civilistica del gruppo, di società	
che ha trovato il proprio riconoscimento giuridico all'interno del Codice Civile con	
l'introduzione del Capo IX al Titolo V del Libro V, rubricato "Direzione e Coordinamento di	ODCEC Roma
Società" (artt. da 2497 a 2497-septies). Lo studio, dopo aver evidenziato che il legislatore	ODCEC Roma, documento
ha preferito evitare una definizione di "gruppo", si concentra sugli aspetti qualificanti la	pubblicato sul sito
fattispecie evidenziati dalle disposizioni citate, quali, ad esempio, l'attività di direzione e	<u>il 23/1/15</u>
coordinamento, i profili di responsabilità dei soggetti che esercitano l'attività di direzione	
e coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori, il rapporto tra l'organo	
amministrativo della capogruppo e gli organi amministrativi delle società eterodirette, le	
circostanze esimenti che escludono da responsabilità la capogruppo.	
Regime Iva di inversione contabile: le novità della legge di stabilità 2015	
Illustrato il regime del reverse charge con particolare riferimento all'estensione del suo	
campo di applicazione operata con la legge di stabilità 2015. In particolare, lo studio si è	FNC, circolare del 30/1/15
soffermato sui dubbi interpretativi sorti con l'applicazione dell'inversione contabile ai	<u>30/1/13</u>
nuovi settori e sulla diversa efficacia temporale delle norme appena introdotte.	
Società in perdita sistematica: la disciplina dopo il decreto semplificazioni	
Illustrate le novità introdotte dal D.lgs. n.175/2014, in tema di società in perdita	
sistematica, che ha portato da 3 a 5 anni consecutivi di perdite fiscali, ovvero da 2 a 4	FNC, documento
periodi in perdita e 1 con reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto il	<u>del 30/1/15</u>
presupposto applicativo della disciplina.	
Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio dei professionisti	
Illustrati gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti che prestano attività di consulenza e	FNC, documento
assistenza ai propri clienti nella voluntary disclosure.	<u>del 30/1/15</u>
מאואנים מו פוסףוז כוופוונו וופוומ יטועוונעו פי עואנוטאורכ.	





Autoriciclaggio e obblighi del professionista

Illustrata la nuova fattispecie del reato di autoriciclaggio, introdotta con l'art. 3 della legge n. 186/2014, con particolare riferimento alle eventuali responsabilità a carico del professionista collegate alla sua attività di consulenza.

FNC, documento del 30/1/15

